

RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



-----Allegato "A" al rep. n. 21506/7331-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita con sede nel comune di Certaldo (FI) la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA GIRASOLE Piccola Società Cooperativa a r.l.".-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della L. 142/01.-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.-----

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:-----

a) lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori

RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.-----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-----

b) La Società ha per oggetto l'assunzione - in appalto, a licitazione privata, trattativa privata, asta pubblica e appalto concorso, da Enti Pubblici e privati, imprese e singoli - di ogni lavoro che si riferisca a servizi turistici, artistici e culturali: informazioni turistiche; gestione biglietteria, custodia, visite guidate e altri servizi da effettuarsi in Musei e simili; servizio convegni, mostre, fiere e manifestazioni culturali e artistiche in genere; promozione territorio (partecipazione a fiere); servizio guide turistiche e naturalistiche e storico-artistiche; realizzazione carte e guide turistico-informative, storiche, artistiche; visite a imprese artigiane; organizzazione pacchetti incoming (da vendere tramite agenzie di viaggi); agenzia di viaggi; servizi alle strutture ricettive (arrivi e partenze); gestione servizio prenotazioni (anche per Consorzi di strutture ricettive); turismo scolastico; attività commerciale, vendite: guide varie e souvenirs, prodotti tipici, prodotti artigianali, cartoline; organizzazione corsi di cucina o lingua o artigianato, anche all'interno degli agriturismo; organizzazione eventi culturali, sportivi o musicali; noleggio Mountainbike, scooter; traduzioni; gestione ufficio stampa; interpretariato; servizi di pulizie e servizi di giardinaggio (per strutture ricettive nell'ambito turistico).-----

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa.-----

La Cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo Statuto e dai Regolamenti sociali.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi

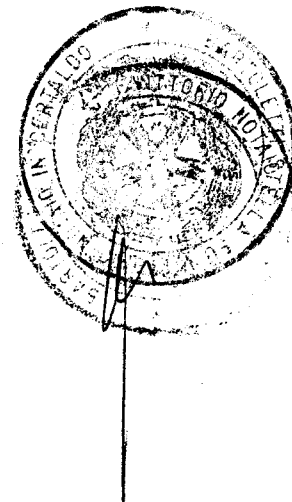
RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, Legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 5 (Soci)-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

Art. 6 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:-
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;-----

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,

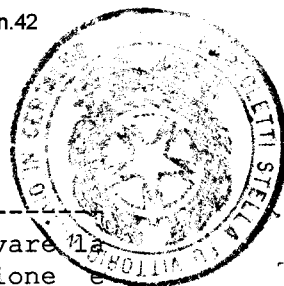
RAG. SOC. COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)-----

I soci hanno diritto di:-----

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;-----

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;-----

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:-----

versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

il capitale sottoscritto;-----

la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;-----

osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 8 (Perdita della qualità di socio intrasferibilità della

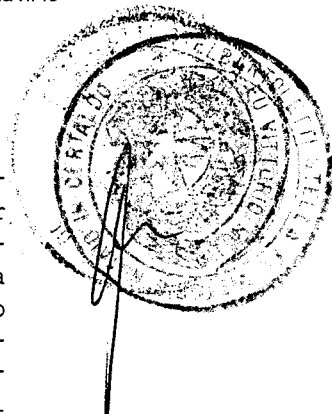
RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



quota)-----
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.-----

Art. 9 (Recesso del socio)-----

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.-----

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.-----

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.--

Art. 10 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;-----

c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;-----

d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;-----

e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----

f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);-----

g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----

h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;-----

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;-----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in

RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.---
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.-----

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Art. 12 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 13 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.-----

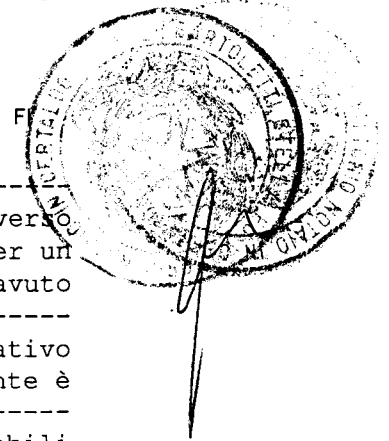
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.

RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO



1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 15 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;-----

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.-----

Art. 16 Ristorno-----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.-----

Art. 17 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota

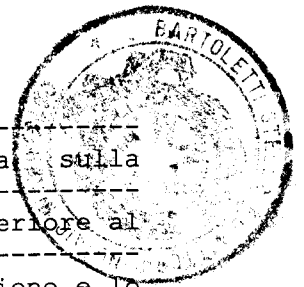
RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;-----

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 15.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----

-----TITOLO V-----

-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 18 (Decisioni dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),

c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 20.-----

Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)-----

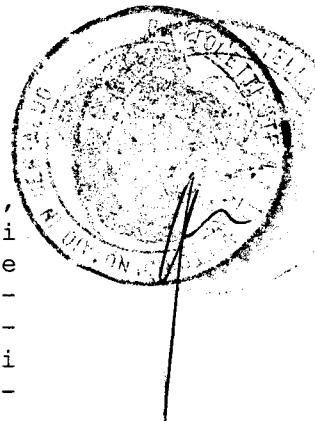
RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

l'argomento oggetto della decisione;-----

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----

l'indicazione dei soci consenzienti;-----

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;-----

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento della decisione;-----

- il contenuto della decisione;-----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.-----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

Art. 20 (Assemblea)-----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.--

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.-----

RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.-----

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.-----

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto, e le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.-----

Art. 22 (Elezione cariche sociali)-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 23 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.-----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.-----

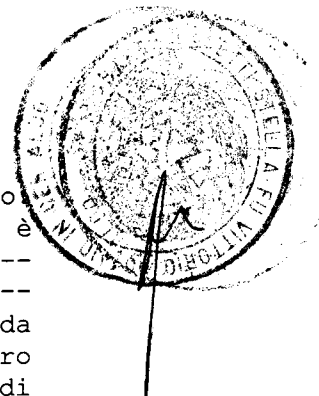
RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 25 (Amministrazione)-----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.-----

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)-----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.-----

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

RAG. SOC. COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.-----
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.-----

Art. 30 (Rappresentanza)-----

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

Art. 31 (Collegio sindacale)-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

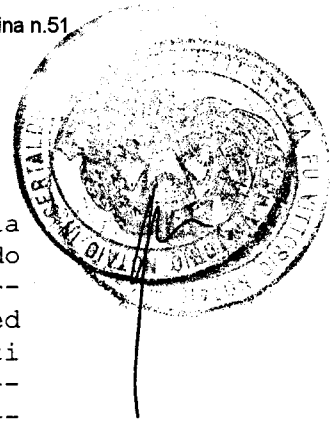
RAG. SOC. COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----TITOLO VI-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 32 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;-----

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.---

-----TITOLO VII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 34 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.-----

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 36 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

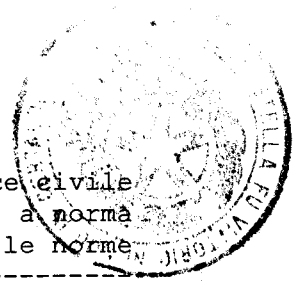
RAG. SOC: COOPERATIVA GIRASOLE PICCOLA SOC.COOPERATIVA A R.L.

C.F. 05017300483

IND. VIA TRENTO 3

CERTALDO

FI



Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile,
contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.-----

F.to: Debora Caradonna, Stella Bartoletti notaio.-----